

ANALISI

Più responsabilità agli operatori

DI **MICHELE TIRABOSCHI**

Dopo tanti annunci, e alcune prime timide sperimentazioni avviate nell'ambito dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003, prendono definitivamente corpo anche nel nostro Paese le politiche europee di *welfare to work*. Politiche volte a ridurre le trappole degli interventi meramente passivi di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione in uscita.

La circolare firmata ieri dal ministro Maroni rende ora effettive, e dotate di robuste sanzioni, le misure di politica attiva dirette a promuovere la permanenza nel mercato del lavoro e il reinserimento di quanti ne sono usciti. Ad essere responsabilizzati sono non solo i lavoratori ma anche gli operatori pubblici e privati coinvolti nella formazione e nel ricollocamento dei percettori di sussidi pubblici.

La circolare stabilisce precisi obblighi nei confronti dei lavora-

tori beneficiari di interventi per il sostegno al reddito. Tutti i soggetti in cassa integrazione, mobilità, disoccupazione speciale o comunque percettori di un sussidio legato allo stato di disoccupazione ed inoccupazione sono in primo luogo sottoposti a un obbligo di adesione a una offerta formativa o di riqualificazione.

Esiste inoltre un obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza per i lavoratori in mobilità (la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego), per i percettori di un sussidio connesso allo stato di disoccupazione o inoccupazione, per i beneficiari del trattamento di disoccupazione speciale, per i lavoratori sospesi in Cigs per cessazione di attività.

Nei casi di rifiuto del percorso di adeguamento formativo o di

reinserimento nel mercato del lavoro è prevista la perdita dei relativi trattamenti.

La circolare precisa peraltro che la sanzione scatta solo in caso di rifiuto di una offerta di lavoro "congrua" rispetto alle competenze e alle qualifiche professionali del lavoratore interessato, rendendo così di portata ge-

cui i lavoratori abbiano rifiutato l'offerta formativa o il reimpiego. Rispetto a tale dovere di leale cooperazione, sino a oggi largamente disatteso nella prassi, vengono ora puntualmente richiamate le pesanti responsabilità dei funzionari pubblici dei centri per l'impiego, in ragione di un evidente danno erariale causato dalla erogazione di risorse pubbliche a quanti risulterebbero decaduti dal trattamento, così come quelle degli operatori pubblici o privati, autorizzati o accreditati. La mancata segnalazione è configurata, infatti, alla stregua di una violazione degli obblighi di comunicazione di legge previsti dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del 276/2003 in capo alle agenzie di somministrazione, ricerca e selezione, ricollocazione professionale e intermediazione ai fini del rilascio, della conferma o del mantenimento della autorizzazione che li abilita a operare sul mercato del lavoro.

Tiraboschi@unimore.it

Precisate mansioni e sanzioni dei Centri pubblici per l'impiego

nerale un analogo principio di cui al già richiamato articolo 13 del 276/2003.

Centrale è tuttavia il richiamo contenuto nella circolare del Welfare al dovere di leale collaborazione in capo alle Pubbliche amministrazioni e degli enti affinché vengano comunicati all'Inps e — per i lavoratori in mobilità — al servizio per l'impiego territorialmente competente i casi in

